

Imposta sull'importazione di beni (imposta sull'importazione)

Edizione 2010

Valevole: 01.01.2010 al 31.05.2010

Editore:
Amministrazione federale delle dogane AFD
Direzione generale delle dogane
Monbijoustrasse 40
3003 Berna

E-mail: sekretariat.ozd-mehrwertsteuer@ezv.admin.ch
Internet: <http://www.ezv.admin.ch>



INDICE

1	Basi legali	3
2	Campo d'applicazione dell'IVA svizzera.....	3
3	Competenze	3
4	Imposta sull'importazione	3
4.1	Importanza e scopo	3
4.2	Diritto applicabile	4
4.3	Debitore dell'imposta	4
4.3.1	Principio	4
4.3.2	Eccezioni	4
4.4	Oggetto dell'imposta.....	5
4.4.1	Principio.....	5
4.4.2	Eccezioni	5
4.4.3	Pluralità di prestazioni	6
4.5	Importazioni esenti da imposta.....	9
4.6	Calcolo dell'imposta.....	10
4.6.1	Principio.....	10
4.6.2	Importatore	11
4.6.3	Controprestazione/valore di mercato	14
4.6.4	Spese di trasporto o di spedizione e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero	15
4.6.5	Dubbi circa l'esattezza dei valori dichiarati.....	17
4.6.6	Conversione delle valute estere in franchi svizzeri	17
4.7	Aliquote d'imposta	18
4.7.1	Aliquota normale (7,6%)	18
4.7.2	Aliquota ridotta (2,4 %)	18
4.8	Debito fiscale	18
4.9	Restituzione dell'imposta sull'importazione per effetto della riesportazione	19
4.10	Condono dell'imposta sull'importazione	19
4.11	Termini e autorità di ricorso	19
4.11.1	Restituzione dell'imposta sull'importazione.....	19
4.11.2	Modifica di documenti d'importazione non concernenti l'imposizione.....	20
4.11.3	Modifica di documenti d'esportazione	20
5	Deduzione dell'imposta precedente	20

1 Basi legali

Con decreti del 18 giugno 1993 le Camere federali hanno approvato il nuovo ordinamento finanziario della Confederazione. Esso prevedeva tra l'altro l'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Il 28 novembre 2004 popolo e Cantoni hanno accolto il nuovo ordinamento finanziario. Esso è valido al massimo sino al 2020.

In data 12 giugno 2009 il Parlamento ha approvato la legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA; RS 641.20) e deciso di porla in vigore il 1° gennaio 2010. Essa sostituisce la legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto. Sulla base della nuova legge, il 27 novembre 2009 il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto (OIVA; RS 641.201). Dal canto suo, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha tra l'altro emanato l'ordinanza del DFF del 4 aprile 2007 concernente l'importazione esente dall'imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante (RS 641.201.31) e l'ordinanza del DFF del 4 aprile 2007 concernente l'esenzione fiscale per forniture sul territorio svizzero in vista dell'esportazione nel traffico turistico (RS 641.201.41).

2 Campo d'applicazione dell'IVA svizzera

Il campo d'applicazione dell'IVA si estende a tutto il territorio svizzero. Con "territorio svizzero" s'intende il territorio della Confederazione, comprese le enclavi doganali estere (Principato del Liechtenstein e Büsingen).

Finché le valli di Samnaun e Sampuoir sono escluse dal territorio doganale svizzero, in queste località sono assoggettate all'IVA soltanto le prestazioni di servizi. Per le forniture di beni le valli di Samnaun e Sampuoir sono di conseguenza considerate territorio estero. Le perdite fiscali subite dalla Confederazione a causa di tale disposizione sono compensate dai Comuni di Samnaun e Tschlin.

3 Competenze

Le seguenti Amministrazioni si occupano della riscossione dell'IVA:

- l'Amministrazione federale delle contribuzioni, divisione principale Imposta sul valore aggiunto e l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein sono competenti per la riscossione dell'imposta sulle prestazioni sul territorio svizzero (imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero) e dell'imposta sull'acquisto di prestazioni di imprese con sede all'estero da parte di destinatari che si trovano sul territorio svizzero (imposta sull'acquisto);
- l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) riscuote l'imposta sull'importazione di beni (imposta sull'importazione).

L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein e l'AFD emanano tutte le decisioni necessarie all'adempimento dei compiti loro assegnati.

4 Imposta sull'importazione

4.1 Importanza e scopo

I contribuenti devono versare l'imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero per i beni forniti in Svizzera. Un ordinamento che non preveda l'imposizione dell'importazione di beni costituirebbe uno svantaggio concorrenziale per i contribuenti. Essi sarebbero confrontati con concorrenti esteri che riforniscono direttamente i consumatori finali sul territorio svizzero senza pagare

l'IVA. Il consumo di beni sarebbe imposto in modo incompleto e iniquo. Non è quindi possibile rinunciare all'imposizione fiscale dei beni importati dall'estero.

Particolare importanza viene attribuita all'imposta sull'importazione in caso di beni introdotti nel territorio svizzero da importatori non contribuenti (privati, scuole ecc.). Ciò vale anche per le importazioni di beni da parte di importatori registrati come contribuenti sul territorio svizzero ma che non hanno diritto alla deduzione dell'imposta precedente (p. es. perché effettuano il conteggio secondo l'aliquota saldo o impiegano beni per prestazioni escluse dall'imposta) oppure che non hanno diritto alla deduzione integrale dell'imposta precedente (p. es. contribuenti che ricevono sovvenzioni) nel rendiconto periodico con l'AFC o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein. Imposizioni scorrette all'atto dell'importazione comportano in modo diretto perdite d'imposta e distorsioni della concorrenza.

4.2 Diritto applicabile

La legislazione doganale è applicabile anche all'imposta sull'importazione, sempre che la LIVA non contenga altre disposizioni. Ad esempio, la LIVA non prevede alcun ordinamento autonomo per quanto concerne la procedura d'imposizione dell'imposta sull'importazione; in tal caso si applica pertanto la legislazione doganale.

4.3 Debitore dell'imposta

4.3.1 Principio

Il debito fiscale sorge simultaneamente all'obbligazione doganale. Assoggettato all'imposta e quindi debitore dell'imposta è il debitore doganale giusta la legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0). La cerchia di tali persone è relativamente ampia. Ne fanno parte ad esempio:

- la persona che trasporta o fa trasportare i beni attraverso il confine;
- la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione o incaricata della dichiarazione;
- la persona per conto della quale vengono importati i beni.

Ai fini fiscali è irrilevante se il debitore doganale sia il fornitore, l'importatore, il commerciante o il consumatore, se sia o meno registrato come contribuente sul territorio svizzero oppure se sia proprietario dei beni importati. I contribuenti (debitori dell'imposta) rispondono solidalmente dell'imposta sull'importazione dovuta. Il diritto di regresso è disciplinato dal diritto civile.

4.3.2 Eccezioni

4.3.2.1 Soppressione della responsabilità solidale

La responsabilità solidale delle persone che allestiscono dichiarazioni doganali a titolo professionale decade se sono adempite cumulativamente le seguenti condizioni:

- l'importatore ha diritto alla deduzione dell'imposta precedente;
- il debito fiscale è addebitato all'importatore sul conto della procedura accentrata di conteggio dell'AFD (PCD) ed è quindi fatturato dall'AFD;
- la persona che allestisce dichiarazioni doganali a titolo professionale agisce in qualità di rappresentante diretto dell'importatore.

Si tratta di rappresentanza se l'importatore ha incaricato la persona che allestisce dichiarazioni doganali a titolo professionale di imporre i beni all'importazione e di addebitare l'imposta sull'importazione sul suo conto doganale PCD.

4.3.2.2 Procedura di riporto del pagamento

L'AFC e l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein possono autorizzare, a determinate condizioni, le persone registrate come contribuenti sul territorio svizzero a non

versare l'imposta sull'importazione all'AFD, bensì a dichiararla nel rendiconto periodico destinato all'AFC o all'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein. In tal caso il debitore dell'imposta è l'importatore del bene importato registrato come contribuente sul territorio svizzero che è stato autorizzato a far capo alla procedura di riporto del pagamento.

4.4 Oggetto dell'imposta

4.4.1 Principio

Oggetto dell'imposta è l'importazione di beni sul territorio svizzero, vale a dire il passaggio fisico di beni attraverso il confine nel territorio svizzero. La fattispecie fiscale dell'importazione non presuppone un'operazione tra gli interessati. Essa sussiste anche quando un imprenditore estero trasporta i beni attraverso il confine per venderli o darli in locazione sul territorio svizzero. Lo stesso vale quando i beni vengono consegnati a un importatore senza che esso debba versare una controprestazione.

Sono considerati beni le cose mobili, compresi le prestazioni di servizi e i diritti ivi contenuti. All'importazione gli animali vivi sono equiparati alle cose.

L'oggetto dell'imposta non comprende soltanto la cosa fisica, ma anche le prestazioni di servizi e i diritti ivi contenuti. Il rapporto tra il valore materiale della cosa e il valore delle prestazioni di servizi o dei diritti non riveste alcuna importanza. Anche se il valore materiale rappresenta soltanto una parte minima del valore delle prestazioni di servizi o dei diritti contenuti, l'oggetto dell'imposta è costituito dalla cosa, compresi le prestazioni di servizi e i diritti ivi contenuti (p. es. programmi per computer su supporti di dati).

Tale principio implica che all'atto dell'importazione non vengono imposti soltanto la controprestazione o il valore di mercato della cosa, bensì anche la controprestazione o il valore di mercato delle prestazioni di servizi e/o dei diritti ivi contenuti.

4.4.2 Eccezioni

In deroga al principio della cifra 4.4.1, i supporti di dati soggiacciono all'imposta sull'acquisto se all'atto della loro importazione non è possibile determinare alcun valore di mercato. Per "supporto di dati senza valore di mercato" s'intende, indipendentemente dal materiale o dal tipo di memorizzazione, ogni supporto di dati che nel genere e nella natura in cui è stato importato

- non può essere acquistato dietro versamento di una controprestazione già stabilita al momento dell'importazione e
- non può essere utilizzato, come da contratto, dietro pagamento di un diritto di licenza unico e già stabilito al momento dell'importazione.

Determinante per valutare se si è in presenza di un supporto di dati senza valore di mercato è il supporto stesso compresi le prestazioni di servizi ivi contenute e i diritti connessi, a prescindere dall'operazione all'origine dell'importazione. Il supporto di dati può contenere segnatamente programmi e file informatici, i relativi aggiornamenti e versioni successive nonché dati sonori e visivi. Ulteriori informazioni in merito sono reperibili nella pubblicazione "Software".

Sono segnatamente equiparati ai supporti di dati senza valore di mercato, sempre che siano ceduti al committente in virtù di un negozio giuridico autonomo:

- piani e disegni di architetti o ingegneri;
Non si tratta di una prestazione in virtù di un negozio giuridico autonomo se, ad esempio, un architetto deve consegnare al committente, oltre al supporto di dati, anche la costruzione o parti di essa. Si è invece in presenza di un negozio giuridico autonomo se l'architetto, oltre alla consegna del supporto di dati, si assume unicamente compiti di sorveglianza e consulenza.
- disegni e illustrazioni di grafici o designer;

- diritti rappresentati da un titolo e valori immateriali;
- atti giuridici di avvocati;
- pareri di esperti;
- traduzioni di testi;
- risultati di ricerche ed esperimenti, risultati di analisi, valutazioni e simili.

Si è in presenza di un negozio giuridico autonomo se la prestazione è fornita indipendentemente dalla fornitura di una costruzione o di un bene mobile.

L'acquisizione di tali supporti di dati dall'estero non soggiace quindi all'imposta sull'importazione, bensì all'imposta sull'acquisto. L'imposizione compete all'AFC o all'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein. Siffatti supporti di dati devono tuttavia essere dichiarati per l'imposizione all'ufficio doganale. Sulla dichiarazione doganale occorre indicare un valore IVA di 0 franchi.

4.4.3 Pluralità di prestazioni

4.4.3.1 Base legale

Nell'ambito dell'imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero, in caso di pluralità di prestazioni si applicano i seguenti principi:

- prestazioni indipendenti le une dalle altre sono trattate singolarmente;
- più prestazioni indipendenti le une dalle altre, che sono riunite in un insieme od offerte quale combinazione di prestazioni, possono essere trattate come la prestazione preponderante se sono fornite in cambio di una controprestazione complessiva e la prestazione preponderante rappresenta almeno il 70 per cento della controprestazione complessiva (combinazione);
- prestazioni che sono strettamente correlate sotto il profilo economico e che si intrecciano al punto da dover essere considerate come un tutto indivisibile costituiscono un'operazione economica unica e devono essere trattate come una prestazione complessiva;
- prestazioni accessorie, quali i contenitori e gli imballaggi, sono trattate fiscalmente come la prestazione principale.

Tali principi sono determinanti anche nell'ambito dell'imposta sull'importazione.

Nell'imposizione dell'imposta sull'importazione vanno quindi osservate le disposizioni concernenti la pluralità di prestazioni quando, all'atto dell'importazione di beni, sussistono ad esempio le seguenti fattispecie:

- pluralità di beni composta di un bene imponibile all'aliquota ridotta e di un bene imponibile all'aliquota normale;
- pluralità di beni composta di un bene imponibile e di uno esente dall'imposta;
- pluralità di beni composta di un imballaggio e del suo contenuto;
- pluralità di prestazioni composta della fornitura di un bene dall'estero sul territorio svizzero e del trasporto del bene fino all'importatore;
- pluralità di prestazioni composta della fornitura di un bene dall'estero sul territorio svizzero e del montaggio del bene sul territorio svizzero.

Occorre illustrare come tali fattispecie debbano essere trattate sotto il profilo fiscale. A tal fine è necessario formulare le seguenti domande:

- esistono prestazioni strettamente correlate sotto il profilo economico e che si intrecciano al punto da dover essere considerate come un tutto indivisibile (prestazione complessiva ai sensi della cifra 4.4.3.2)?

- esistono una prestazione principale e una prestazione accessoria ai sensi della cifra 4.4.3.3?
- esiste un insieme o una combinazione di prestazioni offerta in cambio di una controprestazione complessiva (combinazione di prestazioni indipendenti le une dalle altre; v. cifra 4.4.3.4)?

4.4.3.2 Prestazione complessiva

Vi è una prestazione complessiva (un tutto indivisibile) quando singole prestazioni sono strettamente correlate sotto il profilo economico e si intrecciano al punto da dover essere considerate come un tutto indivisibile. La singola prestazione coincide con l'oggetto della prestazione complessiva tanto da essere assorbita e perdere la sua autonomia. Le prestazioni complessive sono considerate come un'operazione economica unica.

Nel caso di beni, tale definizione si riferisce alle parti costitutive. È parte costitutiva di una cosa tutto ciò che secondo il concetto usuale del luogo appartiene ad essa e non può esserne separato senza distruggerla, deteriorarla o alterarla. La parte costitutiva non è una "cosa" propriamente detta, bensì solo una parte di una cosa.

Il trattamento fiscale dipende dal carattere della prestazione complessiva. A tal riguardo, non si deve tenere conto del punto di vista della persona che fornisce la prestazione, bensì di quella del consumatore medio. Il punto di vista e gli interessi del destinatario individuale della prestazione nel singolo caso sono di conseguenza trascurabili. È inoltre ininfluyente il modo in cui è strutturato il contratto e se il fornitore della prestazione indica sulla fattura la prestazione complessiva o le singole parti costitutive della prestazione.

4.4.3.3 Prestazione principale e prestazione accessoria

Se la pluralità di prestazioni (beni oppure bene e prestazione di servizio) non può essere qualificata come prestazione complessiva ai sensi della cifra 4.4.3.2, occorre esaminare se si tratta di una prestazione principale e di una prestazione accessoria.

Se più prestazioni, nella loro totalità, possiedono uno scopo economico completo e adeguato, occorre distinguere tra la prestazione che esiste in modo autonomo e indipendente dall'altra e quella che serve esclusivamente alla gestione, al godimento, alla conservazione e via di seguito dell'altra prestazione. In una simile costellazione, la prestazione ausiliaria costituisce la prestazione accessoria e condivide il destino fiscale dell'altra, vale a dire della prestazione principale.

Il rapporto tra prestazione principale e prestazione accessoria viene definito come ausiliario. Rispetto alla prestazione accessoria, la prestazione principale è quindi prioritaria. Una prestazione va considerata come prestazione accessoria di una prestazione principale se sono contemporaneamente adempiute le seguenti condizioni:

- è secondaria rispetto alla prestazione principale;
- è strettamente collegata alla prestazione principale;
- completa, migliora o perfeziona, sotto un profilo economico, la prestazione principale;
- viene solitamente effettuata insieme alla prestazione principale ("in seguito a essa").

La condizione è che le diverse prestazioni abbiano tra loro un rapporto di subordinazione. Quali prestazioni accessorie in correlazione all'importazione di beni entrano in considerazione:

- la consegna dell'imballaggio di un bene (v. cifra 4.4.3.3.1);
- la consegna di componenti e accessori (v. cifra 4.4.3.3.2);
- altre prestazioni correlate a un bene importato (p. es. prestazioni di trasporto e di imposizione; v. cifra 4.4.3.3.3).

Le prestazioni accessorie condividono il destino fiscale della prestazione principale. Esse sono pertanto imponibili in base alle disposizioni valide per la prestazione principale.

4.4.3.3.1 Imballaggio di beni

Indipendentemente dal loro valore d'uso, gli imballaggi di beni devono sempre essere considerati come prestazione accessoria del bene importato se costituisce un imballaggio usuale dei beni contenuti (v. anche pubblicazione "Imballaggi (con o senza deposito)").

Un imballaggio non usuale non va considerato come prestazione accessoria, bensì come parte di una combinazione di beni ai sensi della cifra 4.4.3.4.

4.4.3.3.2 Componenti e accessori

Nel caso di componenti e accessori, vale la stessa distinzione come nel caso dell'imballaggio di beni. Si parte dal principio che si tratta di una prestazione accessoria se ci si trova in presenza di una componente o di un accessorio usuali. Negli altri casi, si tratta di una combinazione di beni ai sensi della cifra 4.4.3.4.

4.4.3.3.3 Altre prestazioni correlate ai beni importati

Le prestazioni fornite in correlazione ai beni importati, come il trasporto e l'imposizione di beni importati, la piantagione di piante importate in caso di incarichi concernenti lavori di giardinaggio e simili, sono considerate prestazioni accessorie usuali. I costi di tali prestazioni condividono il destino fiscale dei beni importati.

4.4.3.4 Combinazioni di prestazioni (combinazione di beni)

Ogni singola prestazione delle prestazioni indipendenti combinate fra loro (combinazione di beni) costituisce, per quanto riguarda l'IVA, un'importazione indipendente. L'imposizione di simili combinazioni non presenta difficoltà, fintanto che i beni combinati soggiacciono tutti alla medesima aliquota o tali combinazioni sono composte unicamente di beni imponibili oppure di beni esenti da imposta. Se tuttavia la combinazione comprende beni che soggiacciono ad aliquote diverse, ciascun bene va imposto alla rispettiva aliquota. Lo stesso vale quando la combinazione è composta sia di beni imponibili sia di beni esenti da imposta.

Affinché sia possibile un'imposizione separata, il fabbricante della combinazione deve informare l'ufficio doganale mediante un documento (calcolo dei costi) in merito all'ammontare della controprestazione complessiva e dei prezzi di costo dei singoli beni contenuti nella combinazione. Gli elementi di costo che non possono essere attribuiti integralmente ai singoli beni (costi generali, utili, costi di trasporto ecc.) devono essere ripartiti sui singoli beni contenuti nella combinazione proporzionalmente al valore degli stessi. I calcoli dei costi presentati sono trattati in modo confidenziale.

Se all'atto dell'importazione di combinazioni manca tale documento o vi sono dubbi sulla sua esattezza, la controprestazione complessiva viene imposta all'aliquota superiore.

In deroga al principio enunciato, per motivi di semplificazione sono valide le seguenti eccezioni:

- le riviste con beni allegati (p. es. supporti di dati, suoni o immagini) soggiacciono all'aliquota ridotta, sempre che la rivista sia assoggettata a tale aliquota e non rappresenti una prestazione accessoria ai beni allegati;
- le composizioni di piante e fiori fino a un valore della controprestazione di 300 franchi per composizione vanno imposti all'aliquota ridotta, sempre che i fiori e le piante caratterizzino la composizione;
- le piante in idrocoltura con portavaso (cache-pot) fino a un valore della controprestazione di 300 franchi per pianta o vaso soggiacciono all'aliquota ridotta, sempre che le piante, l'indicatore del livello dell'acqua e il portavaso non siano imballati separatamente;
- le corone dell'Avvento e le ghirlande fino a un valore della controprestazione di 300 franchi per corona o ghirlanda soggiacciono all'aliquota ridotta, sempre che non contengano foglie, fiori recisi o rami naturali;

- i mazzi di fiori e le corone funebri guarnite con materiale vegetale soggiacciono all'aliquota ridotta;
- altre combinazioni offerte in cambio di una controprestazione complessiva con una prestazione preponderante pari almeno al 70 per cento.

Più prestazioni indipendenti le une dalle altre, che sono riunite in un insieme od offerte quale combinazione di prestazioni, possono essere trattate come la prestazione preponderante se sono fornite in cambio di una controprestazione complessiva e la prestazione preponderante rappresenta almeno il 70 per cento della controprestazione complessiva. Questa disposizione è valida in deroga al principio dell'imposizione separata applicabile a combinazioni di prestazioni indipendenti le une dalle altre. La controprestazione complessiva per una combinazione può pertanto essere imposta all'aliquota determinante (aliquota normale, ridotta o 0%) per la prestazione che rappresenta almeno il 70 per cento della controprestazione complessiva.

Se ad esempio il bene imponibile all'aliquota ridotta rappresenta almeno il 70 per cento della controprestazione complessiva, quest'ultima può essere imposta, su domanda, all'aliquota ridotta. Affinché l'ufficio doganale possa verificare che la regola relativa al 70 per cento sia soddisfatta, esso deve aver ricevuto il summenzionato calcolo dei costi del fabbricante.

4.5 Importazioni esenti da imposta

Sono esenti dall'imposta sull'importazione:

- beni giusta l'ordinanza del DFF concernente l'importazione esente dall'imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante (regali fino a un valore di fr. 100 spediti da persone private domiciliate all'estero a persone private sul territorio svizzero, beni nel traffico turistico importati nei limiti ammessi in franchigia, beni per i quali l'ammontare dell'imposta per ogni documento d'importazione non supera fr. 5);
- organi umani importati da parte di istituzioni riconosciute a livello medico e di ospedali, nonché sangue umano intero importato da parte di titolari dell'apposita licenza;
- opere d'arte create personalmente dall'artista con i mezzi di pittori o scultori e introdotte sul territorio svizzero dallo stesso artista o per suo ordine, ad eccezione della controprestazione per i lavori eseguiti da terzi all'estero sulla sua opera d'arte (p. es. fusione di sculture);
- beni ammessi in franchigia di dazio in virtù dell'articolo 8 capoverso 2 lettere b-d, g e i-I LD (p. es. mezzi di pagamento legali, carte valori, manoscritti e documenti privi di valore collezionistico; valori postali validi sul territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale; masserizie di trasloco, corredi nuziali e oggetti ereditati; modelli e campioni di merci);
- aeromobili e beni per il montaggio, il funzionamento o il rifornimento di tali aeromobili, sempre che siano importati nell'ambito di una fornitura (trasmissione del potere di disporre economicamente [acquisto] oppure messa a disposizione onerosa per l'uso o il godimento [locazione, leasing]) da parte di imprese di trasporto aereo con diritto all'esenzione fiscale; tale esenzione vale anche all'atto della reimportazione di questi aeromobili e beni da parte delle citate imprese di trasporto aereo dopo trasformazioni, riparazioni e manutenzioni all'estero nonché per gli aeromobili e i beni summenzionati che le imprese di trasporto aereo con diritto all'esenzione fiscale hanno acquistato già prima dell'importazione nell'ambito di una fornitura e utilizzano dopo l'importazione per proprie attività imprenditoriali che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente;
- merci svizzere di ritorno che sono state imposte nel regime d'esportazione e rispeditte intatte al mittente sul territorio svizzero, purché non siano state esonerate dall'imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero per effetto dell'esportazione;

L'esenzione dall'imposta avviene mediante restituzione, sempre che l'ammontare dell'imposta sull'importazione sia rilevante. Gli uffici doganali riscuotono quindi l'imposta su

tali beni all'atto della reimportazione. Ulteriori informazioni in merito sono reperibili nella pubblicazione "Merzi svizzere di ritorno: trattamento in materia di dazio e IVA".

- energia elettrica e gas naturale in condotte;
- beni dichiarati esenti dall'imposta in trattati internazionali;
- beni importati temporaneamente sul territorio svizzero secondo il regime doganale di ammissione temporanea o di perfezionamento attivo con restituzione, ad eccezione della controprestazione per il loro uso;
- beni importati temporaneamente sul territorio svizzero da una persona registrata quale contribuente sul territorio svizzero per lavorazione nell'ambito di un contratto d'appalto e imposti nel regime di perfezionamento attivo con obbligo di pagamento condizionato (cosiddetto regime di non riscossione);
- beni esportati temporaneamente dal territorio svizzero secondo il regime doganale di ammissione temporanea o di perfezionamento passivo nell'ambito di un contratto d'appalto e rispediti al mittente sul territorio svizzero, ad eccezione della controprestazione per i lavori eseguiti all'estero sui beni (spese di riparazione, perfezionamento, verifica, regolazione, controllo del funzionamento ecc.);
- beni che sono stati portati all'estero secondo il regime d'esportazione per il perfezionamento a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto e rispediti al mittente sul territorio svizzero, ad eccezione della controprestazione per i lavori eseguiti all'estero (spese di riparazione, perfezionamento, verifica, regolazione, controllo del funzionamento ecc.);
- beni che il Consiglio federale ha dichiarato esenti da imposta (beni destinati a capi di Stato e a enti diplomatici, consolari e internazionali nonché ai loro membri; bare, urne cinerarie e accessori funebri; premi di onore, oggetti ricordo e doni d'onore; scorte per carrozze ristorante, scorte, pezzi di ricambio e oggetti dell'equipaggiamento su battelli; monete d'oro e oro fino).

4.6 Calcolo dell'imposta

4.6.1 Principio

Nell'ambito di contratti di vendita e di commissione, l'imposta sull'importazione è calcolata sulla controprestazione che l'importatore o un terzo in sua vece versa o deve versare. Se il bene è importato in virtù di un'altra operazione, l'imposta sull'importazione è calcolata sul valore di mercato. Nella controprestazione o nel valore di mercato vanno compresi, sempre che non lo siano ancora:

- le imposte, i dazi e le altre tasse dovuti fuori dal territorio svizzero e per l'importazione, tranne l'imposta sull'importazione;
- le spese di trasporto o di spedizione e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero.

Nelle altre spiegazioni della presente pubblicazione la base di calcolo dell'imposta sull'importazione viene denominata come controprestazione o valore di mercato al luogo di destinazione in territorio svizzero.

I concetti qui appresso, impiegati nel principio precedentemente descritto, sono illustrati alle cifre 4.6.2-4.6.4:

- importatore in caso di importazioni nell'ambito di un contratto di vendita o di commissione o di un'altra operazione (v. cifra 4.6.2);
- controprestazione/valore di mercato (v. cifra 4.6.3);
- spese di trasporto o di spedizione e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero (v. cifra 4.6.4).

4.6.2 Importatore

4.6.2.1 Alla base dell'importazione vi è un contratto di vendita o di commissione

4.6.2.1.1 In generale


Un contribuente registrato presso l'AFC o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein deve versare l'imposta in Svizzera solo per le forniture di beni effettuate sul territorio svizzero. Le forniture di beni all'estero non sono quindi imponibili. Per poter distinguere se una fornitura ha luogo in Svizzera o all'estero occorre conoscere il luogo in cui si trovano i beni al momento della consegna, vale a dire il luogo della fornitura.

Il luogo della fornitura è definito nella LIVA, che opera la distinzione qui appresso.

- L'acquirente ritira i beni presso il fornitore o li fa prendere in consegna da un terzo (p. es. spedizioniere o trasportatore; fornitura con presa a carico presso il fornitore). Per questo genere di forniture il luogo della fornitura è quello in cui il fornitore consegna i beni all'acquirente o a un terzo da lui incaricato.
- Il fornitore spedisce o trasporta i beni (fornitura di beni trasportati o spediti). In una fornitura di beni trasportati il fornitore consegna personalmente i beni all'acquirente, mentre in una fornitura di beni spediti egli incarica un terzo indipendente (p. es. spedizioniere, trasportatore) di trasportare i beni al suo acquirente. Per tali forniture il luogo della fornitura è quello in cui inizia il trasporto o la spedizione.

Al riguardo si veda anche la pubblicazione "Luogo della fornitura e importatore all'atto dell'importazione".

4.6.2.1.2 Operazioni con un fornitore



Se il fornitore estero A spedisce o trasporta i beni all'acquirente B, l'operazione tra lui (A) e l'acquirente B conduce all'importazione. Ciò vale anche se l'acquirente B ritira i beni presso il fornitore estero A o li fa prendere in consegna da un terzo (p. es. spedizioniere, trasportatore).

Nella dichiarazione doganale l'acquirente B va indicato quale importatore e destinatario.

L'imposta sull'importazione è calcolata sulla controprestazione che l'acquirente B deve versare al fornitore A. Nella controprestazione vanno incluse le spese di trasporto o di spedizione e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero, sempre che non siano già comprese (v. cifra 4.6.4).

Nei casi qui appresso si applicano ordinamenti derogatori a tali principi.

- Il fornitore estero A effettua una fornitura sul territorio svizzero in virtù di un contratto d'appalto (p. es. montaggio dei beni da lui forniti in Svizzera) oppure consegna i beni importati dopo la lavorazione sul territorio svizzero. Per siffatte prestazioni il fornitore estero A ef-


fettua una fornitura sul territorio svizzero. A tal riguardo si veda anche la pubblicazione “Forniture su contratto d’appalto e consegna di beni dopo la lavorazione sul territorio svizzero”.

- Il fornitore estero A è registrato come contribuente sul territorio svizzero. Egli ha chiesto la dichiarazione di adesione presso l’AFC o l’Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein e tale richiesta è stata accolta. In base a questa autorizzazione il luogo della fornitura è trasferito in territorio svizzero sempre che il fornitore A trasporti egli stesso il bene della fornitura in territorio svizzero (fornitura di beni trasportati) o incarica un terzo del trasporto (fornitura di beni spediti). Se queste condizioni sono adempiute, ciò comporta quanto segue:
 - nella dichiarazione doganale occorre menzionare come importatore il fornitore estero A all’indirizzo del suo rappresentante fiscale sul territorio svizzero (p. es. Handels AG, Bonn c/o Treuhand AG, casella postale, Bienne) e come destinatario l’acquirente B;
 - all’atto dell’importazione dei beni l’imposta sull’importazione si calcola sulla controprestazione al luogo di destinazione in territorio svizzero che l’acquirente B versa o deve versare al fornitore estero A;
 - il fornitore estero A può far valere come imposta precedente nel rendiconto periodico destinato all’AFC o l’Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein l’imposta sull’importazione riscossa dall’AFD, sempre che egli sia in possesso di tale diritto;
 - il fornitore estero deve allestire il rendiconto destinato all’AFC o all’Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein per le forniture effettuate con i beni importati sul territorio svizzero, motivo per cui egli può liberamente trasferire l’imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero sulla fattura destinata all’acquirente B.

Il titolare di una dichiarazione d’adesione autorizzata è libero di applicare o meno la procedura per ogni importazione effettiva sulla base di una fornitura di beni trasportati o di una fornitura di beni spediti. Se, per una fornitura di beni trasportati o una fornitura di beni spediti, il fornitore A decide di non utilizzare la dichiarazione d’adesione autorizzata dall’AFC o dall’Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein, lo deve annotare sulla fattura all’acquirente. Questa rinuncia implica che l’acquirente B è importatore e destinatario dei beni e che il fornitore A non deve imporre questa fornitura sul territorio svizzero.

Secondo l’Amministrazione federale delle contribuzioni e l’Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein il luogo della fornitura non è trasferito in territorio svizzero se l’acquirente B prende lui stesso in consegna un bene presso il fornitore estero A o incarica un terzo (ad esempio lo spedizioniere) di prenderlo in consegna (forniture con presa a carico presso il fornitore).

4.6.2.1.3 Operazioni con due fornitori (operazioni a catena)



Si tratta di un'operazione a catena se diversi fornitori concludono delle operazioni concernenti i medesimi beni e tali operazioni sono realizzate quando:

- l'ultimo acquirente sul territorio svizzero della catena C ritira o fa prendere in consegna da un terzo i beni della fornitura presso il primo fornitore estero della catena A (p. es. spedizioniere, trasportatore) oppure
- il primo fornitore della catena A trasporta o spedisce i beni della fornitura all'ultimo acquirente sul territorio svizzero della catena C.

Se il primo fornitore della catena A spedisce o trasporta i beni all'acquirente sul territorio svizzero C, quest'ultimo è l'importatore. L'importatore è quindi l'acquirente della catena al quale il primo fornitore della catena consegna i beni (fornitura di beni trasportati) o al quale lo spedizioniere o il trasportatore deve consegnare i beni conformemente al mandato del primo fornitore della catena (fornitura di beni spediti).

Se l'acquirente C ritira o fa prendere in consegna da un terzo (p. es. spedizioniere, trasportatore) i beni presso il primo fornitore A, egli è altresì l'importatore dei beni. L'importatore è quindi l'acquirente che ritira o fa prendere in consegna i beni all'estero.

L'operazione tra il fornitore B e l'importatore C conduce all'importazione. La controprestazione da versare per tale operazione costituisce la base di calcolo dell'imposta sull'importazione. Nella controprestazione vanno incluse le spese di trasporto o di spedizione e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero, sempre che non siano già comprese (v. cifra 4.6.4). L'intermediario B esegue una fornitura all'estero per la quale non deve versare l'imposta presso l'AFC o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein.

Questa regolamentazione si applica anche ai casi in cui diversi fornitori concludono operazioni concernenti i medesimi beni e tali operazioni sono realizzate quando l'intermediario svizzero o estero B trasporta i beni dal fornitore estero A all'acquirente C oppure incarica un terzo (p. es. spedizioniere, trasportatore).

Nei casi qui appresso si applicano ordinamenti derogatori a tali principi.

- Il fornitore estero A effettua una fornitura sul territorio svizzero in virtù di un contratto d'appalto (p. es. montaggio dei beni da lui importati in Svizzera) oppure consegna i beni importati dopo la lavorazione sul territorio svizzero. Per siffatte prestazioni il fornitore estero effettua una fornitura sul territorio svizzero. A tal riguardo si veda la pubblicazione "Forniture su contratto d'appalto e consegne di beni dopo la lavorazione sul territorio svizzero".
- Contrariamente al punto precedente, l'intermediario B effettua una fornitura all'estero ed è registrato come contribuente sul territorio svizzero. Inoltre egli ha chiesto la dichiarazione d'adesione presso l'AFC o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein e tale richiesta è stata accolta. In base a questa autorizzazione il luogo della fornitura è trasferito in territorio svizzero sempre che il fornitore A trasporta egli stesso il bene della fornitura in territorio svizzero (fornitura di beni trasportati) o incarica un terzo del trasporto (fornitura di beni spediti). Vale il medesimo principio se l'intermediario B trasporta o incarica un terzo del trasporto. Se queste condizioni sono adempiute, ciò comporta quanto segue:
 - nella dichiarazione doganale occorre menzionare come importatore l'intermediario B e come destinatario l'acquirente C;
 - all'atto dell'importazione dei beni l'imposta sull'importazione è calcolata sulla controprestazione al luogo di destinazione in territorio svizzero che l'intermediario B versa o deve versare al fornitore estero A;
 - l'intermediario B può far valere come imposta precedente nel rendiconto periodico destinato all'AFC o all'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein

l'imposta sull'importazione riscossa dall'AFD, sempre che egli sia in possesso di tale diritto;

- l'intermediario B deve imporre presso l'AFC o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein tutte le forniture di beni effettuate sul territorio svizzero.

Il titolare di una dichiarazione d'adesione autorizzata è libero di applicare o meno questa procedura per ogni importazione effettiva sulla base di una fornitura di beni trasportati o di una fornitura di beni spediti. Se, per una fornitura di beni trasportati o una fornitura di beni spediti, l'intermediario B decide di non utilizzare la dichiarazione d'adesione autorizzata dall'AFC o dall'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein, lo deve annotare sulla fattura all'acquirente C. Questa rinuncia implica che l'acquirente C è importatore e destinatario dei beni e l'imposta sull'importazione è calcolata sulla controprestazione al luogo di destinazione in territorio svizzero che l'acquirente C versa o deve versare all'intermediario B.

Secondo l'Amministrazione federale delle contribuzioni e l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein il luogo della fornitura non è trasferito in territorio svizzero se l'acquirente C prende lui stesso in consegna un bene presso il fornitore estero A o incarica un terzo (ad esempio lo spedizioniere) di prenderlo in consegna (forniture con presa a carico presso il fornitore).

4.6.2.2 L'importazione si fonda su un'altra operazione

Se un bene viene importato senza che alla base dell'importazione vi sia una fornitura, l'importatore è colui che, immediatamente dopo l'importazione, può disporre economicamente del bene in nome proprio, vale a dire può usarlo, impiegarlo o rivenderlo in nome proprio.

In deroga a questo principio, nel caso di beni importati solo per il perfezionamento a cottimo (anche riparazione) e successivamente riesportati, l'importatore può essere colui che ripara o perfeziona il bene importato.

L'imposta sull'importazione si calcola sul valore di mercato del bene importato al luogo di destinazione in territorio svizzero (v. cifra 4.6.4)

4.6.3 Controprestazione/valore di mercato

4.6.3.1 Principio

L'imposta sull'importazione è calcolata:

- sulla controprestazione, se il bene è importato in adempimento di un contratto di vendita o di commissione;

La controprestazione comprende tutto ciò che l'importatore o un terzo in sua vece versa o deve versare a un terzo per i beni. Essa include anche il risarcimento di tutte le spese, comprese quelle fatturate separatamente.

- sulla controprestazione per forniture in virtù di un contratto d'appalto o per lavori sul territorio svizzero effettuati con l'impiego di beni importati ed esportati da persone non registrate nel registro dei contribuenti IVA sul territorio svizzero (p. es. installazione di una cucina importata, montaggio di una casa prefabbricata importata, lavori di riparazione e di manutenzione di case, installazione di un software importato presso un cliente);
- sulla controprestazione per i lavori che un pittore o uno scultore fa eseguire all'estero da terzi sull'opera da lui creata ed esente dall'imposta sull'importazione;
- sulla controprestazione per l'uso sul territorio svizzero di beni che erano stati importati secondo il regime di ammissione temporanea;
- sulla controprestazione per lavori eseguiti all'estero su beni esportati secondo il regime di ammissione temporanea o di perfezionamento passivo nell'ambito di un contratto d'appalto e rispediti al mittente sul territorio svizzero;

- sulla controprestazione per lavori eseguiti all'estero su beni portati all'estero secondo il regime d'esportazione per il perfezionamento a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto e rispediti al mittente sul territorio svizzero;
- sul valore di mercato nei rimanenti casi.

Per "valore di mercato" s'intende tutto ciò che, allo stadio dell'importazione, un importatore dovrebbe pagare a un fornitore indipendente del Paese di provenienza dei beni al momento della nascita del debito fiscale in condizioni di libera concorrenza per ottenere gli stessi beni.

4.6.3.2 Non controprestazioni

Non fanno parte della controprestazione gli importi versati per il deposito, segnatamente di imballaggi. Un deposito viene abitualmente conteggiato per gli imballaggi e i contenitori che vengono utilizzati più volte (p. es. casse, bottiglie di acqua minerale, bombole per gas, palette a cassa). Di conseguenza, se alla consegna di imballaggi o contenitori viene chiesto un deposito che sarà rimborsato alla restituzione, tale elemento di costo non è incluso nella base di calcolo dell'imposta sull'importazione. Occorre che le condizioni qui appresso siano adempiute simultaneamente:

- l'imballaggio o il contenitore è consegnato con il bene contenuto;
- all'atto della consegna dell'imballaggio o del contenitore l'importo del deposito è conteggiato separatamente;
- l'importo del deposito è rimborsato al momento della restituzione dell'imballaggio o del contenitore.

Se per l'imballaggio viene calcolata una controprestazione in funzione della durata dell'impiego, non sussiste alcuna consegna di un imballaggio con deposito, bensì la messa a disposizione di un imballaggio in virtù di un contratto di locazione. L'imballaggio non viene pertanto consegnato nel quadro della fornitura dei beni imballati. Si tratta quindi di una prestazione indipendente dalla fornitura dei beni. L'imposta sull'importazione è pertanto calcolata all'aliquota normale sul prezzo di mercato dell'imballaggio al luogo di destinazione in territorio svizzero.

4.6.4 Spese di trasporto o di spedizione e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero

4.6.4.1 Principio

Le spese di trasporto o di spedizione e di tutte le prestazioni connesse (spese accessorie; v. cifra 4.6.4.2) sino al luogo di destinazione in territorio svizzero (v. cifra 4.6.4.3) fanno parte della base di calcolo dell'imposta sull'importazione.

Nella controprestazione o nel valore di mercato secondo la cifra 4.6.3 vanno incluse le spese accessorie sino al luogo di destinazione in territorio svizzero, sempre che non siano già comprese.

4.6.4.2 Spese di trasporto o di spedizione e di tutte le prestazioni connesse (spese accessorie)

In correlazione al trasporto o alla spedizione, lo spedizioniere e/o il vettore (trasportatore) fornisce determinate prestazioni di servizi. Esse comprendono le seguenti prestazioni:

- le prestazioni di trasporto e quelle assicurative (da cui derivano le spese di trasporto, compresi i fattori di costo quali la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, le spese di refrigerazione, l'assicurazione per il trasporto, il noleggio dei contenitori ecc.);
- le attività accessorie dell'impresa di trasporto (carico e scarico, deposito intermedio, sballatura, ridistribuzione, reballatura, cambiamento della disposizione, marcatura dell'imballaggio, etichettatura, cernita);

- le prestazioni relative all'imposizione (dichiarazione doganale per l'importazione e l'esportazione, presentazione e incasso, registrazione ecc.).

Tutte le spese per queste prestazioni sino al luogo di destinazione in territorio svizzero (spese accessorie) sono parte integrante della base di calcolo dell'imposta sull'importazione, indipendentemente dalla persona per ordine della quale vengono fornite (fornitore o importatore). Se vengono eseguite sul territorio svizzero da un contribuente, esse sono esonerate dall'imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero, sempre che questi possa comprovare di averle fornite nell'ambito dell'importazione di beni.

4.6.4.3 Luogo di destinazione in territorio svizzero

Il luogo di destinazione in territorio svizzero è il luogo in cui i beni devono essere trasportati al momento della nascita del debito fiscale (v. cifra 4.8) secondo lo speditore, l'importatore o il destinatario. Il debito fiscale sorge simultaneamente all'obbligazione doganale. A tal riguardo occorre operare la sottostante distinzione.

- I beni sono introdotti nel territorio svizzero dall'estero nel traffico via terra o per via d'acqua e imposti all'importazione presso l'ufficio doganale (immissione in libera pratica).

Il luogo di destinazione in territorio svizzero è il luogo in cui i beni devono essere trasportati al momento della nascita del debito fiscale (v. cifra 4.8) secondo lo speditore, l'importatore o il destinatario. Tutte le spese accessorie (v. cifra 4.6.4.2) fino a questo luogo fanno parte della base di calcolo dell'imposta sull'importazione.

Esempio

Un fornitore estero incarica uno spedizioniere di ritirare dei beni presso di lui a Monaco e di trasportarli al suo cliente a Berna. Lo spedizioniere li dichiara presso l'ufficio doganale di confine per l'imposizione all'importazione. Sulla base di questa fattispecie, al momento della nascita del debito fiscale il luogo di destinazione determinante in territorio svizzero è Berna. Le spese per le prestazioni dello spedizioniere (trasporto, assicurazione, imposizione ecc.) fino a Berna sono parte integrante della base di calcolo dell'imposta sull'importazione e sono pertanto imponibili dall'AFD. In Svizzera tali prestazioni sono esenti dall'imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero.

- I beni sono introdotti sul territorio svizzero dall'estero nel traffico aereo e sono imposti all'importazione dopo l'atterraggio presso l'ufficio doganale aeroportuale (immissione in libera pratica).

Il luogo di destinazione in territorio svizzero è il luogo in cui i beni devono essere trasportati al momento della nascita del debito fiscale (v. cifra 4.8) secondo lo speditore, l'importatore o il destinatario. Tutte le spese accessorie (v. cifra 4.6.4.2) fino a questo luogo fanno parte della base di calcolo dell'imposta sull'importazione.

Esempio

Uno speditore estero incarica uno spedizioniere di trasportare i beni nel traffico aereo da Tokyo a Zurigo-Aeroporto. L'importatore incarica un altro spedizioniere di imporre il bene all'importazione e di trasportarlo al suo domicilio commerciale di Lugano. I beni sono imposti all'importazione presso l'ufficio doganale di Zurigo-Aeroporto. Al momento della nascita del debito fiscale il luogo di destinazione determinante in territorio svizzero è Lugano. Le spese per le prestazioni fornite dai due spedizioniieri fino a Lugano (trasporto Tokyo – Zurigo-Aeroporto, imposizione all'importazione, trasporto Zurigo-Aeroporto – Lugano ecc.) sono parte integrante della base di calcolo dell'imposta sull'importazione e sono pertanto imponibili dall'AFD. Sul territorio svizzero tali prestazioni sono esenti dall'imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero.

- I beni provenienti dall'estero sono assegnati a un regime sottoposto a vigilanza doganale (p. es. regime di transito o regime di ammissione temporanea) presso un ufficio doganale di confine o, nel traffico aereo, presso l'ufficio doganale aeroportuale dopo l'atterraggio.

Il luogo di destinazione in territorio svizzero è il luogo in cui i beni devono essere trasportati al momento della nascita del debito fiscale (v. cifra 4.8) secondo lo speditore, l'importatore o il destinatario. Tutte le spese accessorie (v. cifra 4.6.4.2) fino a questo luogo fanno parte della base di calcolo dell'imposta sull'importazione da garantire nell'ambito del regime doganale sottoposto a vigilanza doganale.

Esempio

Un importatore incarica uno spedizioniere di ritirare i beni a Parigi, di assegnarli al regime doganale di ammissione temporanea e di trasportarli a Berna. Lo spedizioniere dichiara i beni presso un ufficio doganale di confine nel regime di ammissione temporanea. Al momento della nascita del debito fiscale il luogo di destinazione determinante in territorio svizzero è Berna. Le spese per le prestazioni fornite dallo spedizioniere fino a Berna (trasporto Parigi – Berna, imposizione ecc.) sono parte integrante della base di calcolo dell'imposta sull'importazione dovuta condizionatamente nell'ambito del regime doganale di ammissione temporanea. Sul territorio svizzero tali prestazioni sono esenti dall'imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero.

- I beni importati dall'estero sono assegnati a un regime sottoposto a vigilanza doganale (p. es. regime di transito, regime di ammissione temporanea, regime di deposito doganale [deposito doganale aperto]) o sono immagazzinati in un deposito franco doganale. Tali beni sono imposti all'importazione (immissione in libera pratica).

Il luogo di destinazione in territorio svizzero è il luogo in cui i beni devono essere trasportati al momento della nascita del debito fiscale (v. cifra 4.8) secondo lo speditore, l'importatore o il destinatario. Tutte le spese accessorie (v. cifra 4.6.4.2) fino a questo luogo fanno parte della base di calcolo dell'imposta sull'importazione.

Esempio

Uno speditore estero incarica uno spedizioniere di ritirare dei beni presso di lui a Milano e di immagazzinarli sul territorio svizzero. Dal confine doganale i beni sono trasportati a Berna nel regime di transito e immagazzinati nel deposito doganale aperto dello spedizioniere. Dopo due mesi i beni vengono imposti all'importazione su ordine dello speditore estero (fornitore) e trasportati a Sion, dove sono consegnati al cliente del fornitore. Al momento della nascita del debito fiscale il luogo di destinazione determinante in territorio svizzero è Sion. Le spese per le prestazioni di trasporto fornite dallo spedizioniere (Milano – Berna, Berna – Sion ecc.), le spese di deposito nonché quelle concernenti l'imposizione nel regime di transito e all'importazione sono parte integrante della base di calcolo dell'imposta sull'importazione. Sul territorio svizzero tali prestazioni sono esenti dall'imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero.

4.6.5 Dubbi circa l'esattezza dei valori dichiarati

Se ha dei dubbi fondati circa l'esattezza dei valori dichiarati o se manca l'indicazione dei valori, l'AFD può stimare la base di calcolo dell'imposta entro i limiti del suo potere d'apprezzamento.

4.6.6 Conversione delle valute estere in franchi svizzeri

Il prezzo o il valore in valuta estera deve essere convertito in franchi svizzeri al corso del cambio (vendita) in borsa la vigilia della nascita del debito fiscale (v. cifra 4.8).

4.7 Aliquote d'imposta

4.7.1 Aliquota normale (7,6%)

Tutti i beni non menzionati alla cifra 4.7.2 sono imponibili all'aliquota normale.

4.7.2 Aliquota ridotta (2,4 %)

I seguenti beni sono imponibili all'aliquota ridotta:

- acqua trasportata in condotte;
- alimenti e additivi secondo la legge sulle derrate alimentari;
- bestiame, pollame, pesci;
- cereali;
- sementi, bulbi e cipolle da trapianto, piante vive, talee, innesti, fiori recisi e rami, anche in arrangiamenti, mazzi, corone e simili;
- alimenti e strame per animali, acidi per l'insilamento;
- concimi, prodotti fitosanitari, materiali di pacciamatura e altri materiali vegetali di copertura;
- medicinali;
- giornali, riviste, libri e altri stampati senza carattere pubblicitario.

4.8 Debito fiscale

Il debito fiscale sorge simultaneamente all'obbligazione doganale, la quale nasce sostanzialmente al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale da parte dell'ufficio doganale. In caso di accettazione della dichiarazione prima dell'introduzione dei beni nel territorio doganale (predichiarazione), il debito fiscale sorge nel momento in cui i beni vengono introdotti nel territorio svizzero attraverso il confine doganale.

Quando i beni sono imposti all'importazione (immessi in libera pratica) sorge un debito fiscale non subordinato a condizioni, vale a dire l'imposta sull'importazione diventa esigibile. Al contrario, sorge un debito fiscale subordinato a condizioni quando i beni vengono assegnati a un regime sottoposto a vigilanza doganale (regime di transito, di ammissione temporanea ecc.). In caso di debito fiscale subordinato a condizioni, il debitore deve garantire il debito mediante fideiussione, depositi in contanti o depositi di titoli. Il debito fiscale subordinato a condizioni viene a cadere quando il regime viene concluso regolarmente. In caso contrario esso diventa definitivamente esigibile.

Per quanto concerne le modalità di pagamento in caso di crediti d'imposta subordinati a condizioni, vi sono le seguenti possibilità.

- L'imposta sull'importazione deve essere sostanzialmente pagata secondo le disposizioni della legislazione doganale, vale a dire nella moneta ufficiale e in contanti.
- Coloro che hanno aperto un conto PCD presso la Direzione generale delle dogane (DGD) prestando una garanzia sotto forma di fideiussione generale, deposito di titoli o deposito in contanti devono pagare l'imposta sull'importazione all'AFD entro 60 giorni. Tale ordinamento non si applica alle importazioni dichiarate verbalmente per l'imposizione all'importazione (p. es. nel traffico turistico).
- I contribuenti registrati sul territorio svizzero che sono stati autorizzati dall'AFC o dall'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein a far capo alla procedura di riporto del pagamento allestiscono il rendiconto destinato all'Amministrazione delle contribuzioni competente e relativo all'importazione di beni. Tale procedura concerne chi

- è registrato come contribuente sul territorio svizzero ed effettua il rendiconto secondo il metodo effettivo,
- importa ed esporta regolarmente beni e
- presenta regolarmente eccedenze dell'imposta precedente da importazioni ed esportazioni superiori a 50 000 franchi.

4.9 Restituzione dell'imposta sull'importazione per effetto della riesportazione

L'imposta sull'importazione viene restituita all'atto della riesportazione di beni se la stessa non ha potuto essere dedotta o dedotta integralmente quale imposta precedente nel rendiconto periodico con l'AFC o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein e

- i beni siano riesportati intatti senza essere stati oggetto di una precedente fornitura a un terzo sul territorio svizzero e senza essere stati utilizzati (il motivo della riesportazione è irrilevante), oppure
- i beni usati sul territorio svizzero siano riesportati a causa della rescissione della fornitura che a suo tempo ha condotto all'importazione.

Oltre a tali condizioni, la restituzione dell'imposta sull'importazione è prevista soltanto se

- i beni vengono riesportati entro cinque anni dalla scadenza dell'anno civile in cui è stata riscossa l'imposta sull'importazione;
- si può comprovare l'identità dei beni riesportati con quelli a suo tempo importati.

La domanda di restituzione dell'imposta sull'importazione va presentata al momento della dichiarazione per il regime d'esportazione. Richieste successive di restituzione possono essere prese in considerazione se sono presentate per scritto alla direzione del circondario in cui è avvenuta la riesportazione entro 60 giorni dall'allestimento del documento d'esportazione con il quale i beni sono stati imposti nel regime d'esportazione. Ulteriori informazioni in merito sono reperibili nella pubblicazione "Restituzione dei tributi d'entrata per effetto della riesportazione".

4.10 Condono dell'imposta sull'importazione

La LIVA prevede tra l'altro il condono dell'imposta sull'importazione, ad esempio se l'incaricato della dichiarazione doganale (p. es. lo spedizioniere) non può trasferire l'imposta a causa dell'insolubilità dell'importatore e se quest'ultimo era iscritto nel registro dei contribuenti dell'AFC o dell'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale.

La decisione in merito al condono spetta alla DGD. Esso deve essere fatto valere con una domanda scritta, corredata dei necessari documenti giustificativi. Il termine per la presentazione di una domanda è

- di un anno dall'allestimento del documento d'importazione con il quale l'imposta sull'importazione è stata determinata (imposizione con debito fiscale non subordinato a condizioni),
- di un anno dalla conclusione del regime sottoposto a vigilanza doganale (imposizione con debito fiscale subordinato a condizioni).

4.11 Termini e autorità di ricorso

4.11.1 Restituzione dell'imposta sull'importazione

L'imposta sull'importazione riscossa in eccesso o non dovuta può essere restituita a determinate condizioni.

L'AFD non può restituire l'imposta sull'importazione se essa può essere fatta valere interamente come imposta precedente nel rendiconto periodico destinato all'AFC o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein.

Entro 30 giorni dal momento in cui i beni importati hanno lasciato la custodia dell'AFD, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può inoltrare all'ufficio doganale che ha imposto i beni importati una richiesta di modifica dell'imposizione (p. es. modifica dell'aliquota d'imposta).

Allo scadere del termine di 30 giorni le domande di restituzione dell'imposta sull'importazione riscossa in eccesso o non dovuta vanno inoltrate alla direzione del circondario in cui ha avuto luogo l'imposizione all'importazione. Il termine è di cinque anni a partire dalla fine dell'anno civile in cui è stato allestito il documento d'importazione.

4.11.2 Modifica di documenti d'importazione non concernenti l'imposizione

Entro 30 giorni dal momento in cui i beni importati hanno lasciato la custodia dell'AFD, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può inoltrare all'ufficio doganale che ha imposto i beni importati una richiesta di modifica del documento d'importazione (p. es. modifica dell'importatore).

Allo scadere del termine di 30 giorni la richiesta è considerata come ricorso contro l'imposizione all'importazione. Tali richieste devono essere inoltrate alla direzione del circondario in cui ha avuto luogo l'imposizione all'importazione entro 60 giorni dall'allestimento del documento d'importazione. Le proposte di modifica devono essere comprovate.

4.11.3 Modifica di documenti d'esportazione

Se una rettifica di documenti d'esportazione (p. es. esportatore, valore) è fatta valere entro 30 giorni dal momento in cui il bene ha lasciato la custodia dell'AFD, la richiesta va inoltrata all'ufficio doganale che ha imposto il bene esportato.

Allo scadere del termine di 30 giorni la richiesta è considerata come ricorso contro l'imposizione all'esportazione. Tali ricorsi devono essere inoltrati alla direzione del circondario in cui ha avuto luogo l'imposizione all'esportazione entro 60 giorni dall'allestimento del documento d'esportazione.

5 Deduzione dell'imposta precedente

L'importatore registrato come contribuente sul territorio svizzero può dedurre come imposta precedente l'imposta sull'importazione riscossa sui beni importati nel rendiconto periodico destinato all'AFC o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein, sempre che egli sia in possesso di tale diritto.